

AVVOCATO
TERESA VIGGIANO

Specializzata in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione

Master in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea

Via Vittorio Emanuele, 19 - 81047 Macerata Campania (CE) - Tel/fax 0823. 1714292

PEC teresa.viggiano@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 e s.s. c.p.c.

-

Per **Mauriello Alessia** nata il 28.06.1998 a Napoli C.F. MRLSS98H68F839R e residente a Carinaro (CE) alla Via Tiziano n. 51 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce del presente atto dall'Avv. Teresa Viggiano C.F. VGGTRS71R52B963R (telefax: 0823.1714292 - p.e.c.: teresa.viggiano@avvocatismcv.it) con la quale elettivamente domicilia in Macerata Campania (CE) alla Via Vittorio Emanuele n. 19, e dichiarano di ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti telefax: 0823.1714292 - p.e.c.: teresa.viggiano@avvocatismcv.it)

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** nella persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore dom.to ex lege presso L'Avvocatura dello Stato di Bologna con sede alla Via A. Testoni, 6 (40123), pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO V - Ambito Territoriale PER LA Provincia di Bologna nella persona del legale rappresentante pro-tempore dom.to ex lege presso L'Avvocatura dello Stato di Bologna con sede alla Via A. Testoni, 6 (40123), pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

Istituto Comprensivo di Argelato - Bologna in persona del Dirigente Scolastico, legale rapp.te p.t. dom.to ex lege presso L'Avvocatura dello Stato di Bologna con sede alla Via A. Testoni, 6 (40123), pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

PER

L'accertamento del diritto della ricorrente, previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021, ad ottenere l'integrale riconoscimento del servizio militare di leva e/o servizio civile non effettuato in costanza di rapporto di lavoro, quale servizio assimilabile e/o equiparato nella scuola statale pari a punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nel rispettivo profilo professionale.



FATTO

1. La ricorrente, avendo conseguito in data 05.07.2017 il titolo di studio valido per l'accesso al rispettivo profilo professionale-personale ATA ed in epoca antecedente rispetto alla prestazione del servizio militare e/o servizio civile assimilato, ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, terza fascia, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) ai sensi del D.M. 50 del 3 marzo 2021 per il triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24.

Attualmente è in graduatoria con un punteggio di 7,20 nella graduatoria di Assistente Amministrativo e punti 7,90 nella graduatoria di Collaboratore scolastico.

2. La domanda di inserimento è stata presentata con protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I 5480843 DEL 23.04.2021 alla scuola capofila BOIC833002- Ist. Comp. DI Argelato e quindi rientrando nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna.
3. Nella domanda, alla sezione titoli di servizio alle pagine 9 e 10 la ricorrente ha dichiarato di aver svolto servizio presso altre Amministrazioni Statali/Enti locali per il periodo dal 01.09.2019 al 19.2.2020 e dal 20.2.2019 al 31.08.2019.
4. Come si evince dall'attestato in atti la ricorrente per il suddetto periodo (20.2.2019 - 19.2.2020) ha prestato servizio civile.
5. Il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021 (recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”* e riconoscendo - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (All. da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nell'ipotesi di servizio prestato in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.
6. In altri termini per ciò che concerne il personale ATA in generale e più precisamente per la ricorrente l'anno di servizio civile (



assimilato a quello militare) è stato valutato ai fini del servizio con un punteggio di 0,60 anziché 6 punti così come disposto dal D.M. n. 50/2021 negli allegati da A/1 ad A/5 nelle tabelle di valutazione dei titoli, culturali e di servizio.

7. Il D.M. 50/2021 , allegati A1/A5 (tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio) è illegittimo per violazione di legge e pertanto va disapplicato per i seguenti Motivi di diritto.

DIRITTO

VIOLAZIONE ART. 52 COSTITUZIONE VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 – VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 – VIOLAZIONE DELL'ART. 569 CO 3 E ART. 485 CO 7 D.LGS.VO N. 297/94 – VIOLAZIONE ART. 2050 D.LGS.VO N. 66/2010.

Le disposizioni contenute nel D.M. n. 50/2021 – allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale ATA), subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e/o del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, sono illegittime per violazione di legge ovvero di norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente.

Ed in effetti, l'art. 52, secondo comma della Carta Costituzionale dispone espressamente che “ *il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici*” La portata generale del principio Costituzionale evidenziato nell'art. 52 è proprio finalizzata ad evitare che il servizio militare possa pregiudicare l'attività lavorativa. (cfr Cass. Civ. Sez. lavoro n. 8279/1997)

Ed infatti, nell'ambito della portata generale del principio Costituzionale innanzi richiamato , la legge n. 282/1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria all'art. 4 disponeva che “ ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo di autorità (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica (...) “. Successivamente con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.

In sostanza il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria deve essere valutato come titolo didattico pari ad un anno di servizio indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego.

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della Legge 11



luglio 1980, n. 312 la quale dispone che *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”*.

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'art. 569 comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che così recita:

“[...] 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

Tale norma ricalca quanto previsto dall'art. 485, comma 7, che afferma infatti, *“[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”*.

In entrambi i casi, emerge ictu oculi l'illegittimità delle disposizioni Ministeriali e dunque del DM. N. 50/2021, che contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) - subordina la valutabilità del servizio militare ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabilisce la valutabilità *“a tutti gli effetti”*.

Per ciò che concerne il personale ATA, invero, l'art. 541, 2 comma, D. Lgs. N. 297/94 recita espressamente: *“Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”*.

Tale norma dunque è estensibile altresì al Personale ATA non di ruolo con una lettura combinata dell'art. 581 comma 5 che afferma *“[...] il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico”*.

Non si vede, dunque, per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare o assimilato prestato non in costanza di nomina, mentre il personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria o effettuazione del servizio prestatoe dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Invero, l'art. 569 comma 3, (al pari di quanto già previsto nel precedente art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297) non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l'art. 569 (non riportato integralmente, per brevità) contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi agli effetti della carriera. Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 (dell'art. 569) riportato ed il contesto in



cui s'inserisce indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio e/o servizio sostitutivo (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) pregiudichi l'attività lavorativa in coerenza proprio del principio generale di cui all'art. 52 della Carta Costituzionale innanzi citata.

I principi di cui al D. lgs.vo n. 297/94 devono essere poi coordinati con i principi espressi dall'art. 2050 co 1 del D. lgs.vo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare il quale ai fini della valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici dispone che *" I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*).

Una ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. La suprema Corte di Cassazione intervenuta sulla questione con l'Ordinanza n. 33151/2021 ha chiarito che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che « il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di



conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

La Corte di Cassazione ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure di reclutamento nelle Graduatorie, e nei provvedimenti amministrativi che regolano le graduatorie del personale precario.

Nell'Ordinanza della sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, infatti, viene confermato come “anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”. Lungo questa linea interpretativa, infatti, si legge nell'Ordinanza, “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994 sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore” anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro “in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, “dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro”.(cfr Corte cassazione – Sez. Lavoro Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.)



Appare, quindi, ampiamente supportato l'orientamento per cui il sistema generale deve riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo secondo cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio.

Del medesimo avviso si è dimostrato di recente anche il Consiglio di Stato, con Ordinanza dell'1 Ottobre 2021, secondo cui: “ .. *debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) .. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica ..*”.

Ed infine la tesi secondo cui il riconoscimento del servizio militare spetterebbe al solo personale di ruolo (docenti e ATA) si porrebbe in stridente contrasto con quanto previsto dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, la quale vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ancorché la medesima sia prevista da disposizioni legislative, regolamentari di uno stato membro o da contratti collettivi (cfr. sentenza n. 11 del 13 settembre 2007 causa n. 307/2005 “Del Cerro”).

La giurisprudenza delle Supreme Corti ha da tempo chiarito come alle sentenze della Corte di Giustizia vada riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. Tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali ai sensi dell'art. 177 del Trattato (Corte Cost. 113/85), sia che siano emesse in sede contenziosa ai sensi dell'art. 169 dello stesso Trattato (Corte Cost. 389/89, come la precedente richiamata da Corte Cost. 168/91; Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466)

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

Previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto il costanza di nomina



con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni” e riconoscendo - in quest’ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (All. da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.

a) **Accertare e dichiarare** l’illegittimità, del comportamento posto in essere dal Ministero della Pubblica Istruzione e per esso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e dall’ Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna viziato per Violazione di legge, per tutti i motivi innanzi esposti;

b) **Accertare e dichiarare** come valutabile per intero , il servizio militare di leva e/o il servizio civile ad esso equiparato non effettuato in costanza di rapporto di lavoro, quale servizio assimilabile e/o equiparato nella scuola statale pari a punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nel rispettivo profilo professionale della ricorrente

c) **Conseguentemente, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 50/2021 ordinare e condannare** l’ Amministrazione resistente di valutare per intero nella graduatoria ATA triennio 2021/2024 nel rispettivo profilo professionale della ricorrente, il servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina, come servizio servizio reso in costanza di nomina prestato nelle scuole statali e quindi punti 6 per ogni anno e punto 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per complessivi punti 6 pari ad un anno di servizio civile prestato.

g) **Condannare** parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria

*DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Il sottoscritto avv. Teresa Viggiano ai sensi dell’art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è **esente** poiché la ricorrente rientra nei limiti reddituali previsti dalla norma.*

Per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti : pec teresa.viggiano@avvocatismcv.it , fax 0823 .1714292

Si producono in copia i seguenti documenti:



- 1) Domanda di Inserimento graduatoria ATA;
- 2) Attestato servizio Civile
- 3) Graduatoria definitiva Assistente Amministrativo
- 4) Ggraduatoria definitiva Collaboratore Scolastico
- 5) D.M. n. 50/2021

Bologna , (data del deposito)

Avv. Teresa Viggiano

